

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 1/07/2020, si sono incontrati in modalità telematica:

La Società Iris Mobili Srl rappresentata dai Sigg. Fabrizio Sechi – Direttore Risorse Umane e Bruno Mignosi – Hr Manager e Responsabile Relazioni Sindacali

e

Le OO.SS. Nazionali, rappresentate da Joice Moscatello per Filcams Cgil, da Aurora Blanca per Fisascat Cisl e da Antonio Vargiu per Uiltucs Uil

e

### PREMESSO CHE

- In data 10 aprile 2020, le OO.SS e l'Azienda sottoscrivevano un verbale di accordo per il ricorso al CIGD, ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020 convertito dalla Legge 27/2020 così come modificato dal DL Rilancio 34/2020 per un periodo di **13 settimane, per le sedi ubicate nella ex zona gialla**, e di 9 settimane per le altre sedi della società. In entrambi i casi, le settimane richieste decorrevano dal 12/03/2020.
- L'azienda ha presentato, al ministero del Lavoro, domanda sia per le prime 9 settimane, in data del 25/04/2020, che per le ulteriori 4 settimane, riservare alle sedi ubicate nella ex zona gialla, in data del 07/05/2020 e per le quali ha ricevuto le relative autorizzazioni.
- la Società, ha informato le OO.SS. sottoscrittrici del verbale di accordo sopra richiamato, della necessità di prorogare l'ammortizzatore sociale per altre 5 settimane da fruire dal 14 maggio, 11 giugno nelle sedi ubicate nella ex zona gialla, al 31 agosto 2020 nonché, \_\_\_\_\_ di un ulteriore periodo pari a 4 settimane da fruire entro il 31 ottobre 2020. (A tal proposito l'Azienda conferma, allo stato attuale, il persistere delle situazioni di criticità determinate dall'emergenza epidemiologica);
- Nel corso dell'odierno incontro l'Azienda ha chiarito che si continua a rendere necessario procedere all'utilizzo dell'ammortizzatore sociale stante le misure di contingentamento delle presenze in azienda attuate ai sensi dei Protocolli vigenti e comunque per salvaguardare il più possibile i livelli occupazionali;
- L'Azienda applica il CCNL Commercio;
- l'azienda non può fruire delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro riconducibili a COVID 19, ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 27/2020 e ss.mm.ii., né può trovare applicazione quanto previsto dall'art. 19 del medesimo Decreto;
- L'orario ordinario di lavoro è di **40** ore settimanali.

Tutto ciò premesso e considerato



## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- A. Per n. **2547** lavoratori si ricorrerà all'intervento della CIGD con causale COVID-19 di cui all'art. 22, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 27/2020 e ss.mm.ii. (D.L. 34/2020), per un ulteriore periodo di 5 settimane, a partire dal 14 maggio, 11 giugno nelle sedi ubicate nella ex zona gialla, e fino al 31 agosto 2020 nonché, per un ulteriore periodo di 4 settimane da fruire entro il 31 ottobre 2020;
- B. A fronte della riduzione orario come di seguito riportata, per i lavoratori interessati, la retribuzione diretta ed indiretta e tutti gli istituti contrattuali saranno proporzionalmente ridotti in base alla prestazione lavorativa effettuata, salvo le provvidenze previste per legge (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ANF);
- C. Le motivazioni sottese alla presente proroga, sono quelle indicate in premessa, da intendersi qui espressamente richiamate e confermate;
- D. La riduzione massima di orario per i lavoratori interessati sarà pari al 90%; secondo quanto riportato in allegato e privilegiando, ove possibile e compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali, la verticalizzazione della predetta riduzione oraria e con meccanismi di rotazione tra profili fungibili.
- E. Su richiesta di una delle Parti, a livello territoriale, sarà possibile realizzare un monitoraggio sull'andamento dell'accordo, al termine dello stesso ovvero nel corso della sua vigenza;
- F. L'elenco dei lavoratori interessati dalla riduzione di orario è quello allegato al presente accordo;
- G. L'Azienda, anticiperà la quota, a carico dell'istituto previdenziale, relativa al trattamento retributivo perso a seguito della riduzione d'orario, recuperandola previa approvazione e successivamente alla concessione ed autorizzazione da parte dell'INPS.
- H. Per quanto non espressamente previsto in questa sede, si fa riferimento al precedente accordo del 10 aprile 2020.
- I. Per i periodi di cui al punto A, l'azienda presenterà le relative domande amministrative per ogni periodo di fruizione dell'ammortizzatore sociale.
- J. Le parti, con la sottoscrizione del presente, si danno atto di aver regolarmente esperito tutte le procedure di legge previste e di aver concluso il presente accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 D.L. 18/2020, convertito dalla L. 27/2020 ss.mm.ii.

Società

Fabrizio R.  
Bruno Mifur

Confcommercio

Durfort

OO.SS.

M. Uf  
Blanca  
Antonio Vargiu